

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE DONAZIONI

INDICE

PREMESSE

DEFINIZIONI

ART.1 DISCIPLINA DELLE DONAZIONI

ART.2 PROCEDIMENTO DI ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI

ENTRATA IN VIGORE

PREMESSE

Il presente regolamento disciplina:

- le donazioni, vale a dire le modalità di accettazione e gli adempimenti conseguenti a donazioni devolute da terzi (società, associazione e/o privato cittadino) a beneficio dell'Azienda, di scopo e a mero fine di liberalità o mecenatismo.

La regolamentazione dell'attività dell'accettazione di liberalità si prefigge lo scopo di recepire risorse economiche e patrimoniali che saranno utilizzate per fini istituzionali.

Tra i fini istituzionali vi sono l'acquisizione di beni e servizi, il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza, le campagne di comunicazione istituzionale, di informazione ed educazione alla salute aventi come destinatari cittadini e utenti, le attività connesse con la customer satisfaction, nonché la riduzione di spese rispetto agli stanziamenti disposti nel bilancio previsionale.

DEFINIZIONI

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 del C.C.).

Ai fini del presente regolamento:

- per "**donazione**" si intende l'istituto della donazione disciplinato dal Codice Civile (Libro secondo - titolo V delle donazioni - Capo III); in particolare si richiamano:
 - le "**donazioni non di modico valore**" (art. 782 del C.C.), che per essere considerate valide devono essere fatte, pena la nullità, attraverso atto pubblico, specificando nell'atto della donazione il suo valore;
 - le "**donazioni di modico valore**" (art. 783 del C.C.) (di particolare rilevanza per quanto qui interessa), che hanno per oggetto beni mobili e sono valide anche in assenza di

atto pubblico. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante;

- per "**donante**", si intende il soggetto privato, sia esso persona fisica o giuridica, che intende conferire denaro o un bene all'Azienda per spirito di liberalità;
- per "**Azienda o donatario**" si intende la ASL n.1 di Sassari, titolare dei benefici economici apportati dalla stipula di un contratto di donazione;
- per "**manifestazione di interesse**" si intende la comunicazione all'Azienda da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di donazione;

ART.1 DISCIPLINA DELLE DONAZIONI

Soggetto titolare\destinatario della donazione è la ASL n.1 di Sassari, non le singole strutture organizzative aziendali.

L' Azienda può accettare donazioni se l'atto risponde, in linea di massima, ai seguenti criteri, in quanto applicabili ai casi di specie:

- finalità lecita della donazione;
- compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali dell'Ente;
- sostenibilità degli effetti della donazione sia in termini economici che organizzativi (in termini economici: ci si riferisce, in particolare, per i beni, ai costi nel ciclo di vita, come definito dal Codice dei Contratti Pubblici, quindi comprendente oneri derivanti dai costi di manutenzione, di installazione e di altri servizi rispetto all'entità della donazione stessa, nonché ai consumi, ai rifiuti prodotti; in termini organizzativi: ci si riferisce ai costi/alle economie indotte, ad esempio di personale);
- necessità e congruità dell'oggetto, rispetto, principalmente, ai fabbisogni operativi nel caso di donazioni di beni e di strumentazione;
- congruenza con gli strumenti di programmazione aziendale approvati nella definizione del piano investimenti.

L'Azienda si riserva di rifiutare (motivando per iscritto), qualsiasi donazione qualora non rispondente ai criteri di cui sopra e comunque quando la donazione:

- sia contraria all'etica;
- possa creare una lesione dell'immagine dell'Azienda;
- implichi un conflitto di interessi tra l'Azienda e il donante;
- costituisca un vincolo ritenuto non accettabile in ordine al successivo acquisto di beni (ad esempio, materiale di consumo, ricambi, prodotti in esclusiva) o all'acquisizione di servizi (ad esempio, contratti di manutenzione).

Per l'individuazione delle donazioni di modico valore si assume come riferimento un parametro oggettivo, dato dalla soglia, definita dal legislatore nel Codice dei Contratti Pubblici, per gli affidamenti diretti (al momento della redazione del presente regolamento: art. 36 c. 2 lettera a) del DLgs 50/2016); peraltro, richiamato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 783 CC, in casi particolari, detta soglia potrebbe essere elevata con riferimento alle condizioni economiche del donante (ad es. quando dovesse trattarsi di multinazionale).

Le donazioni possono essere:

- condizionate, cioè sottoposte a vincoli di destinazione;
- non condizionate, quando non è apposto alcun vincolo circa l'utilizzo della donazione.

L'Azienda si riserva di valutare l'accettabilità di donazioni condizionate (incluso il vincolo di destinazione) a sua totale discrezione.

In mancanza di vincoli e/o condizioni da parte del donatore, rispetto alla destinazione del bene, del servizio o del denaro (donazioni liberali non finalizzate), l'Azienda destinerà la donazione al fine istituzionale ritenuto prioritario.

ART.2 PROCEDIMENTO DI ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI

La manifestazione della volontà di donare deve pervenire con qualsiasi mezzo al protocollo generale dell'Azienda ed è inoltrata alla Struttura competente individuata dalla Direzione Aziendale o nell'Atto Aziendale, una volta approvato.

Il procedimento di accettazione delle donazioni dovrà concludersi:

- entro 60 giorni per le donazioni di beni di modico valore (entro 30 giorni per le donazioni di denaro) dalla data di arrivo della richiesta scritta;
- entro 90 giorni per le donazioni di beni non di modico valore (entro 60 giorni per le donazioni di denaro) dalla data di arrivo della richiesta scritta.

Quando sia manifestata l'intenzione di donare denaro e l'Azienda intenda destinarlo all'acquisto di un bene specifico, può essere richiesto al donante di donare direttamente il bene individuato, considerato che questo accresce il valore della donazione perchè consente all'Azienda di risparmiare i costi della procedura di acquisizione e di accelerare il tempo dell'acquisizione. In tal caso è lecita la consulenza degli esperti dell'Azienda al donante nell'individuazione del bene, se richiesta dal donante stesso.

La procedura di donazione, quando si tratti di beni diversi dal denaro, può considerarsi conclusa solo con l'esito positivo del collaudo del bene, cui farà seguito la stipulazione del relativo contratto di donazione.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione.